

**CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL COMPLESSO MONUMENTALE ROVERELLA CON
DESTINAZIONE D'USO UFFICI/SALE POLIFUNZIONALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"ABITARE SOCIALE CESENA"**

(Costituzione delle parti)

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cesena è attuatore dell'intervento denominato "Abitare Sociale Cesena - Riuso e Rigenerazione del Complesso Monumentale Roverella", finanziato nell'ambito del Programma Nazionale della Qualità dell'Abitare (PINQUA) e confluito nelle linee di finanziamento del PNRR;
- l'intervento si pone l'obiettivo ambizioso di coniugare la risposta al disagio abitativo con la creazione di un distretto urbano innovativo, dove funzioni residenziali, servizi alla persona, attività culturali e spazi per il lavoro convivono in un unico manufatto storico di pregio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 366/2025 l'Amministrazione ha tracciato le linee guida per l'assetto gestionale del complesso e con la deliberazione di Giunta Comunale n. 97/2026 sono stati definiti gli indirizzi per la gestione dell'area oggetto della presente concessione;
- con determinazione dirigenziale n. ___ del _____ è stato approvato l'Avviso Pubblico per la concessione in argomento (PGN___/2026) a cui è stato allegato lo schema di atto di concessione;
- con determinazione dirigenziale n. ___ del _____ è stata approvata l'aggiudicazione degli spazi oggetto della presente concessione;
- il complesso immobiliare Roverella è stato concesso al Comune di Cesena da ASP (Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona) del Distretto Cesena Valle Savio con atto n. ___ del _____;

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra indicate

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Cesena, in seguito denominato Concedente, come sopra rappresentato concede a _____ in seguito denominato Concessionario che accetta i locali identificati al Catasto Terreni al Foglio n. 126 particelle n. 292/p e 465/parte e al catasto Fabbricati al Foglio n. 126 particelle n. 292 sub. 7/parte (Cat F/4) e n. 465 sub 18 (D/6) oltre a sub 6/parte e 12 (BCNC) (in corso di aggiornamento catastale). Il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata al presente contratto (Allegato A) a farne parte integrante e sostanziale.
2. Costituisce parte integrante e sostanziale della presente concessione, inoltre, l'offerta tecnica presentata in risposta all'Avviso Pubblico in premessa richiamato, allegata al presente atto (Allegato B).
3. La concessione è sottoposta alle regole di diritto pubblico e ai Regolamenti comunali vigenti in materia. Le attività dovranno rispettare tutte le normative vigenti in materia, ivi incluse quelle relative all'inquinamento acustico / luminoso nell'ambito del Centro Storico.

4. Trattandosi di concessione amministrativa è esclusa l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione, tranne quelle richiamate espressamente nella presente concessione.

5. La presente concessione potrà restare valida anche in caso di modifiche societarie, statutarie del Concessionario, che in ogni caso dovranno essere preventivamente comunicate al Concedente ai fini delle verifiche e degli adempimenti conseguenti.

ART. 2 - SOPRINTENDENZA

1. L'immobile "Palazzo Roverella" è dichiarato di interesse storico artistico con Decreto n. 61 del 14.04.2022, mentre l'immobile "Palazzo Nadiani" è dichiarato di interesse storico-artistico con Decreto n. 1574 del 26.06.2008, ai sensi degli artt.10, comma 1, e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2. La presente concessione d'uso è stata autorizzata dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 56 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., con Decreti n. _____, allegati al presente contratto come parte integrante (Allegato C), richiamando di fatto le prescrizioni e condizioni ivi contenute.

3. Ai sensi dell'art. 1, c. 4 del D.Lgs. 42/2004, per l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere è necessario chiedere alla competente Soprintendenza il rilascio dell'autorizzazione prevista.

ART. 3 – UTILIZZO E FINALITÀ DEGLI SPAZI

1. Gli spazi vengono concessi nelle condizioni e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per essere utilizzati conformemente a quanto previsto nel presente atto e nei suoi allegati, in particolare per la realizzazione delle attività indicate nell'Allegato B.

3. È fatto divieto al Concessionario di cambiare la destinazione d'uso dei locali, salvo specifica autorizzazione da parte del Concedente.

4. Ogni utilizzo improprio e non autorizzato sarà motivo di decadenza della concessione.

5. La realizzazione di ogni intervento e procedura necessaria per rendere idonei gli spazi all'uso convenuto, è totalmente a carico del Concessionario.

ART. 3 – PRESA VISIONE DEI LOCALI

1. Il Concessionario dichiara di aver visitato i locali e di accettare gli stessi nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, senza pretendere modifiche o lavori da parte del Concedente.

3. Il Concessionario provvederà all'implementazione di arredi e attrezzature a propria cura e spese in relazione alle proprie esigenze di gestione, nel rispetto delle normative vigenti e del progetto gestionale di cui all'allegato B.

Art. 4 – DURATA

1. La concessione ha una durata di anni 20 (venti), decorrente dalla data di sottoscrizione della presente scrittura privata.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la concessione cesserà di diritto, senza necessità di alcuna disdetta o formale comunicazione da parte del Concedente.

3. Alla scadenza naturale, i locali dovranno essere restituiti al Comune di Cesena liberi da persone o cose, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, incluse eventuali opere di

miglioramento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di indennizzo o rimborso.

ART. 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il Concessionario corrisponderà al Concedente un canone annuo, fuori campo IVA, pari ad **euro** ____ (___/00).
2. Il canone sarà versato anticipatamente, in due rate semestrali, mediante bollettino PagoPA emesso dall'ufficio competente e trasmesso al concessionario a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro le scadenze indicate negli avvisi di pagamento. Il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente concessione.
3. A partire dal quarto anno di concessione il canone verrà aggiornato in aumento secondo il 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
4. Il Concessionario non potrà ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute, né eseguirlo in misura ridotta in base a pretese od eccezioni di sorta.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza e dà luogo all'automatica costituzione in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali con riferimento al periodo di ritardo senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

ART. 6 – UTENZE E SPESE DI GESTIONE

1. Il concessionario si farà carico di tutte le spese per le utenze riferite ai locali oggetto della concessione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: acqua, energia elettrica, utenze telefoniche e internet, TCP.
2. Per quanto riguarda la TCP, il concessionario, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della concessione, dovrà assolverne gli obblighi con riferimento ai locali in concessione.
3. Il concessionario si farà carico altresì delle spese e oneri necessari per l'attivazione o volturazione delle utenze ad uso esclusivo degli spazi oggetto della presente concessione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente concessione.
4. Sono a carico del concessionario, per quota parte, le spese di gestione del complesso monumentale Roverella ivi incluso il costo dell'Amministratore dell'immobile, del servizio di custodia e guardiania, del servizio di pulizia e manutenzione delle parti comuni, delle utenze degli spazi comuni e di ogni altro tributo o imposta non esclusiva.

ART. 7 – ACCESSIBILITA' AI LOCALI

1. È facoltà del Concedente accedere in qualsiasi momento alle aree e ai locali per eseguire accertamenti sullo stato dei luoghi e/o interventi di manutenzione e restauro, anche in via d'urgenza, nonché le verifiche dirette ad accertare la permanenza dei requisiti e dei presupposti di aggiudicazione ossia il rispetto della Proposta gestionale sottoscritta.
2. A tal fine il concessionario consegna copia delle chiavi di tutti i locali.

ART. 8 – DIVIETI DEL CONCESSIONARIO

- 1 È fatto divieto al concessionario di cedere in sub-concessione a terzi, in tutto o in parte, la gestione complessiva degli spazi e dei locali oggetto della presente concessione, pena la

decadenza della concessione stessa e il risarcimento degli eventuali danni nei confronti del Concedente.

2 Non costituiscono sub-concessione, e sono pertanto espressamente consentiti e promossi in coerenza con le finalità del progetto di gestione, l'uso condiviso, la messa a disposizione temporanea di singole postazioni di lavoro (in modalità, a titolo esemplificativo, di coworking, hot-desking o similari) o di singoli uffici, nonché l'utilizzo temporaneo delle sale polifunzionali e degli spazi comuni da parte di terzi per conferenze, riunioni, attività culturali, formative o di servizio alla persona.

3 Nei casi di cui al comma 2, il concessionario rimane l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti del Concedente per il corretto utilizzo dei beni, per il rispetto delle norme di sicurezza, custodia e manutenzione ordinaria, nonché per la condotta degli utenti ammessi all'interno del Complesso.

4. È vietato trasferire la concessione, cedere o affittare il ramo d'azienda senza preventivo consenso scritto del Comune, a pena di decadenza del rapporto.

5. In caso di decadenza per le violazioni di cui sopra, il Comune procederà all'escussione della fideiussione, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

6. E' fatto divieto al Concessionario:

- tenere in deposito nei locali sostanze infiammabili e/o esplosive;
- posizionare all'interno dell'immobile concesso gli apparecchi ed i congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 (TULPS), quali ad esempio slot machine, videolottery (VLT) e apparecchi elettromeccanici.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le condizioni e degli obblighi derivanti dal presente contratto e dai relativi allegati. In particolare, il Concessionario ha l'obbligo di:

- a. manutenzione ordinaria dell'immobile, garantendone il costante mantenimento in perfette condizioni di decoro, igiene e pulizia;
- b. rendere idonei all'uso i locali dell'immobile concessi. L'allestimento completo, l'arredamento, le attrezzature, i corpi illuminanti e gli elementi decorativi necessari all'esercizio dell'attività, fermo restando il divieto di alterare le strutture murarie e storiche;
- c. consentire in ogni momento le verifiche dirette ad accertare la permanenza dei requisiti e dei presupposti di aggiudicazione;
- d. rispettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal D.Lgs. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

2. Qualora dalle verifiche emerga l'insussistenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti o la mancata realizzazione della proposta gestionale allegata al contratto (Allegato B), l'Amministrazione disporrà la decadenza della concessione con conseguente cessazione immediata di ogni attività.

ART. 10 – REGOLAMENTAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE ROVERELLA

1. La concessione dei locali e degli spazi riferiti al Complesso Monumentale Roverella è subordinata, oltre che al rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, alla formale adesione del concessionario al Regolamento gestionale unitario del complesso, che sarà adottato dall'Amministrazione Comunale e/o dagli organismi di governance

competenti nell'ambito del progetto PINQUA "Abitare Sociale Cesena", finalizzata al pieno rispetto delle sue disposizioni e delle eventuali successive modifiche o integrazioni.

2. Il concessionario è pertanto tenuto a conformare la propria attività alle regole disciplinanti l'utilizzo degli spazi comuni, gli standard di accessibilità, inclusione e sicurezza, le modalità di gestione condivisa, nonché alle linee operative e organizzative definite per garantire la coerenza complessiva delle funzioni insediate all'interno del complesso monumentale.

3. Il concessionario è tenuto altresì all'obbligo di partecipazione attiva al sistema di coordinamento gestionale istituito dall'Amministrazione Comunale (o altro soggetto preposto), con finalità di programmazione condivisa delle attività, integrazione funzionale tra i diversi concessionari e soggetti operanti nella struttura, definizione di linee comuni di sviluppo, promozione e gestione, nonché perseguimento degli obiettivi strategici, sociali, culturali e di rigenerazione urbana propri del progetto complessivo.

4. Il concessionario è inoltre obbligato a collaborare alle attività di monitoraggio, verifica e valutazione periodica predisposte dal Concedente o soggetto preposto, fornendo con tempestività dati, informazioni, documentazione e ogni ulteriore elemento utile alla supervisione gestionale, economico-finanziaria e funzionale delle attività esercitate, al fine di garantire il costante perseguimento delle finalità pubbliche sottese.

5. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'adesione al Regolamento gestionale unitario, la violazione delle disposizioni organizzative e di coordinamento, nonché l'inosservanza degli obblighi di partecipazione e monitoraggio, costituiscono inadempimento rilevante ai fini concessori e possono determinare, previa formale contestazione, l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente e dagli atti concessori, ivi compresa la revoca o la decadenza della concessione.

6. Resta in ogni caso fermo che l'utilizzo dei locali concessi dovrà svolgersi in coerenza con la funzione pubblica, sociale, culturale e di interesse generale attribuita al Complesso Monumentale Roverella, nel rispetto degli indirizzi strategici definiti dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del progetto di riuso e rigenerazione urbana finanziato attraverso il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare.

ART. 11 – MANUTENZIONE, CUSTODIA E PULIZIA

1. I locali, gli impianti, gli arredi, le attrezzature e gli spazi vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il Concessionario s'impegna a custodire i locali con la diligenza del buon padre di famiglia e ad occuparsi dei lavori di manutenzione ordinaria nonché della pulizia degli spazi ottenuti in concessione.

2. Rientrano nella manutenzione ordinaria gli interventi di adeguamento necessari al regolare utilizzo in sicurezza dei locali concessi.

3. Sono a carico del concedente gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia).

4. Il Concessionario dovrà effettuare le verifiche periodiche sugli impianti elettrici. Le ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/08 che effettueranno le verifiche periodiche di legge dovranno annotare su appositi registri (da conservare all'interno dei locali concessi) la data, le verifiche effettuate e le eventuali carenze a cui il concessionario dovrà porre immediato rimedio.

5. Ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 1, c. 4, per l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere è necessario richiedere alla competente Soprintendenza il rilascio dell'autorizzazione prevista.

ART. 12 - ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

1. Si allega al presente contratto l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto ai sensi della normativa vigente (Allegato D).

ART. 13 – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

1. Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione da inviarsi al Comune a mezzo PEC con un preavviso di almeno 6 mesi. In tale ipotesi:

- a. il Concessionario resta obbligato al pagamento del canone e degli oneri accessori fino alla scadenza del preavviso e all'effettivo sgombero dei locali;
- b. tutte le eventuali migliorie realizzate resteranno acquisite di diritto al patrimonio del Comune salvo il caso in cui lo stesso ne richieda la rimozione.

2. Il rapporto di concessione disciplinato dal presente contratto può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza della durata della presente concessione e per le ipotesi di risoluzione stabilite dalla legge (art.1453 e ss del codice civile), anche per i seguenti motivi:

- a. fallimento del Concessionario;
- b. qualora sull'immobile di interesse storico ed artistico, venga considerato necessario ed urgente dalla Sovrintendenza competente un intervento di riparazione e restauro la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione del locale sito all'interno dell'immobile in parola;
- c. risoluzione per grave inadempimento del Concessionario. E' considerato grave inadempimento il comportamento che comprometta definitivamente la gestione totale o parziale dell'immobile concesso. In particolare:
- d. mancato svolgimento degli adempimenti connessi alla manutenzione ordinaria;
- e. violazione dell'obbligo di consentire al Concedente ed ai suoi incaricati l'effettuazione delle dovute verifiche e controlli sul locale;
- f. mancato rinnovo delle polizze assicurative;
- g. inutilizzazione del locale concesso, lasciandolo in evidente stato di abbandono;
- h. mancata ricostituzione della fideiussione bancaria nell'importo originario, nel caso di suo utilizzo o al venir meno della sua validità;
- i. violazione dei divieti del concessionario di cui al presente contratto.

3. La risoluzione per grave inadempimento del Concessionario potrà essere disposta dal Concedente, previa comunicazione scritta all'interessato d'intimazione ad adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

4. In caso di risoluzione per fatto del Concessionario, si procederà ad incamerare fideiussione/deposito cauzionale fatto salvo il risarcimento dei danni a favore del Concedente.

5. In ogni caso di cessazione anticipata, il Concessionario è obbligato a riconsegnare i locali liberi da persone e cose, in perfetto stato di manutenzione. I canoni già versati resteranno integralmente acquisiti dal Concedente.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ, MANLEVA E SICUREZZA

1. Il Concessionario assume la custodia degli spazi e dei locali oggetto della presente concessione ed è l'unico responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, per ogni danno a persone o cose derivante dall'utilizzo degli stessi e dalla gestione dell'attività. Il Concessionario esonera e solleva espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, pretesa o azione risarcitoria per danni diretti o indiretti causati da:

- a. fatti, errori od omissioni del Concessionario, dei suoi dipendenti, collaboratori o fornitori;
- b. inosservanza degli obblighi contrattuali o delle normative vigenti;
- c. uso improprio o abuso delle aree e dei locali concessi.

2. Il Concessionario è tenuto al rispetto integrale della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche) e delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze (D.M. 10/03/1998 e normativa tecnica correlata). Il Concessionario assume la qualifica di datore di lavoro e titolare dell'attività ai fini della sicurezza, provvedendo a tutti gli adempimenti necessari.

3. Il Concessionario garantisce il rigoroso rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie vigenti, Ogni onere derivante dall'adeguamento a tali normative resta a carico esclusivo del Concessionario.

ART. 15 – GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, e a titolo di deposito cauzionale, il Concessionario ha prestato idonea cauzione mediante polizza fideiussoria n._____, escutibile a prima richiesta, rilasciata da _____ per un importo pari all'ammontare del canone annuo.

2. La garanzia suddetta resterà valida fino al 180° giorno successivo alla scadenza del periodo garantito e dovrà essere sostituita entro 30 giorni dalla scadenza del quinquennio precedente. Successivamente, a ogni scadenza quinquennale, precisamente 30 giorni prima di tali scadenze, il Concessionario si impegna a presentare una nuova polizza fideiussoria per un importo rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati riferito al quinquennio precedente e con validità fino al 180° giorno successivo ad ogni scadenza.

3. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente, escutibile a prima richiesta.

4. La mancata presentazione della fideiussione sostitutiva, ovvero l'omesso adeguamento dell'importo della garanzia nei termini perentori sopra indicati, costituirà grave inadempimento contrattuale e comporterà la decadenza automatica e di diritto della presente concessione, operando la presente disposizione quale clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di formale messa in mora o diffida ad adempiere. In tale ipotesi, il Concedente avrà il diritto di acquisire il deposito cauzionale esistente a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Detta cauzione potrà essere trattenuta dal Comune di Cesena nelle ipotesi di mancato adempimento di anche solo una delle obbligazioni previste nella presente concessione, in

caso di danno accertato al locale, al concedente o alla collettività e in tutti i casi previsti per legge e nel presente contratto.

ART. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario è l'unico responsabile delle eventuali pretese di terzi e del Concedente riferite agli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a persone e a cose, interessi e diritti, per qualsivoglia fonte di responsabilità civile, amministrativa e penale. Pertanto, con la consegna dei locali, il Concessionario deve aver stipulato con primaria compagnia assicuratrice (impegnandosi a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (persone/cose/animali) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad euro 3.000.000,00 per sinistro.

Il Concessionario è obbligato a richiedere altresì l'estensione per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non dipendenti), delle quali il concessionario si avvalga per l'esercizio delle attività previste dal presente contratto. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro.

B) Polizza Incendio e Rischi Accessori, per danni ai propri beni; la polizza deve prevedere altresì espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune e dell'Ente proprietario (e loro Amministratori, dipendenti e collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa. La polizza dovrà prevedere apposita garanzia "Ricorso Terzi", per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro.

2. Il Concessionario è tenuto ad adeguarsi, a propria cura e spese, agli obblighi di legge vigenti in materia di coperture assicurative contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali.

3. Copia delle polizze di cui al punto precedente sono state consegnate dal Concessionario al Concedente al momento della stipula della presente concessione (PGN_____ e PGN_____). Il Concessionario si impegna altresì a consegnare al Concedente copia della ricevuta di pagamento dei singoli premi annuali. La mancata consegna delle ricevute di pagamento dei singoli premi annuali costituisce decadenza di diritto della concessione.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

1. Tutte le vertenze che abbiano ad insorgere tra il Concessionario ed il Concedente, sia durante la gestione che al suo termine, quale che sia la loro natura (economica, tecnica, amministrativa e giuridica), nessuna esclusa, sono definite dal Tribunale competente nel distretto ove è ubicato l'immobile oggetto della presente concessione.

ART. 18 – ANTIMAFIA

1. Il Concessionario dichiara di non essere soggetto alle misure di cui al D. Lgs. 159/2011 e

successive modificazioni.

ART. 19 - DOMICILIO FISCALE

1. Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, concernente il contratto ed eventuali contestazioni ad esso relative, il Concessionario elegge domicilio fiscale in via ... PEC ...

2. Il Concedente elegge domicilio presso la sede comunale, Piazza del Popolo n. 10 – 47521 -Cesena (FC).

ART. 20 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nonché le relative imposte (di registro ecc.), sono a carico del Concessionario, il quale espressamente le assume.

ART. 21 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia di concessioni ed alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dati è il Comune di Cesena (FC).

Per tutti i dettagli su questo servizio, inclusi i Tuoi diritti e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.-D.P.O.), consulta le informazioni complete fornite dal Titolare sul sito istituzionale www.comune.cesena.fc.it al seguente link: <http://www.comune.cesena.fc.it/uffici/serviziamministrativipatrimonio> oppure presso il Settore Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio, sito a Cesena (FC), 47521, Piazza del Popolo, 10.

Titolare del trattamento è _____.